COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE	
q	AG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Palenzona e Sullo: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribu- zioni ai lavoratori a mezzo di pro- spetti di paga. (2823)	819
PRESIDENTE	821
PALENZONA, Relatore	820
GILAZIII :	821
Bersani, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	821
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Riorganizzazione giuridica dell'Ente na-	
zionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (2877)	822
PRESIDENTE 822, 825, 826, 827,	828
Rubinacci, Ministro del lavoro e della	
previdenza sociale 822, 825, 826,	827
DI VITTORIO 823, 827,	828
Sullo 824,	827
Venegoni	824
Morelli 824,	827
Repossi	827
STORCHI, Relatore 826,	828
SANTI	828

	PAG.
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Modificazioni alla legge 22 febbrato 1934. n. 370, sul riposo domenicale e set- timanale. (Approvato dalla X Commis- sione permanente del Senato). (2950)	829
PRESIDENTE	829
Repossi, Relatore	829
Votazione segreta:	÷
Presidente	859

La seduta comincia alle 9,15.

BARTOLE, ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Palenzona e Sullo: Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga. (2823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Palenzona e Sullo: « Norme concernenti l'obbligo di cor-

rispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.

Prego il relatore e proponente, onorevole Palenzona, di riferire su quanto predisposto dal comitato ristretto incaricato della formulazione degli articoli.

PALENZONA, Relatore. Nella precedente seduta erano state fatte delle osservazioni, fra le quali, fondamentale, quella del collega Sullo, che si preoccupava per la dizione, accolta nel testo emendato, « prospetto paga per tutte le aziende, tenute per legge alla tenuta del libro paga e matricola» ritenendo che la stessa non fosse perfetta e lasciasse un congruo numero di aziende fuori dall'orbita di applicazione della legge. In verità, attraverso l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, dove mi sono recato, ho potuto appurare che, in linea teorica, anche con quella formula tutte le imprese di carattere industriale, commerciale, del credito e delle assicurazioni venivano incluse, salvo il caso di quelle aziende che a mezzo dell'Ispettorato del lavoro venissero esentate espressamente. Tuttavia, allo scopo di rendere più ampia la norma e prendere in considerazione altri aspetti della attività lavorativa, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 1 nel senso che, invece di parlare dei datori di lavoro obbligati, per legge, alla tenuta dei libri paga e matricola, ci si è limitati a dire: « È fatto obbligo ai datori di lavoro ». Questa espressione, essendo più ampia, abbraccia tutte le attività lavorative, quindi anche l'agricoltura. Naturalmente, si è dovuto tener presente che nel campo agricolo sono sorte notevoli opposizioni, mentre nel campo industriale già vigeva il sistema del prospetto paga. Questo sistema è, pertanto, veramente una innovazione nel campo agricolo, tanto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste aveva segnalato la opportunità di esentare almeno le aziende nelle quali non si esplicavano attività superiori alle 3 mila giornate lavorative annue.

Resta, invece, una certa riserva da parte del Ministero dell'industria, riserva che, a parere mio e di altri colleghi, non pare assolutamente fondata né giustificata. Questo è un provvedimento che non deve disturbare l'attività delle aziende di nessun genere. Si tratta solo di stabilire la onestà nel rapporto fra datore di lavoro e lavoratore. Richiedere che il datore di lavoro sia obbligato a scrivere quello che deve dare e quello che consegna al lavoratore è, senza dubbio, un elemento fondamentale di chiarezza nei rapporti di lavoro. Questo principio, come già ebbi modo di os-

servare precedentemente, stabilisce, inoltre, la eliminazione di una illecita concorrenza fra i datori di lavoro di piccole aziende, impedendo loro di farsi la concorrenza alle spalle dei lavoratori, cioè falsificando le paghe realmente corrisposte. Il lavoratore, infatti, avrà modo di controllare se è stato trattato conformemente a quello che gli compete.

Altro risultato, infine, è la salvaguardia della dignità degli Ispettorati del lavoro, che, più di una volta, vengono beffati col solito sistema del libro di paga tenuto secondo le regole, senza che in regola sia, invece, la paga effettivamente consegnata al lavoratore.

Per questo motivo si ritiene che le formule attualmente adottate non dovrebbero dar motivo a lagnanze di nessun genere. Il comitato ristretto ha predisposto vari altri emendamenti al testo. All'articolo uno, oltre alla soppressione di qualche comma, si è introdotta una specificazione riguardante le società cooperative, precisando l'obbligo della busta paga anche per i soci della cooperativa che prestano servizio alle dipendenze della medesima.

All'articolo 3, su proposta del collega Repossi, le parole: « liquidata la retribuzione » sono state sostituite. Sembrava, infatti, che dovessero dar luogo a qualche equivoco interpretativo. Si è, perciò, detto: « al momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione », perché, anche se questa è una ripetizione, è una dizione che non si presta a nessun equivoco.

Prima di concludere vorrei osservare che, soprattutto per il buon intendimento dello scopo che si vuole raggiungere, è opportuno segnalare il raggio di applicazione della presente legge. Le ditte dell'industria, commercio, credito ed assicurazioni sono circa un milione e mezzo, con oltre 6 milioni di addetti. Per il campo agricolo mancano statistiche, che non sono mai state fatte. Si sa solo che nel 1936, su una popolazione di 41 milioni 443 mila, quella attiva era di 17 milioni 877 mila; e quella attiva nel ramo agricolo era, in particolare, di 8 milioni 588 mila, pari al 48 per cento della precedente.

Applicando la stessa percentuale, con gli ultimi dati del 1949, si avrebbe una popolazione attiva interessante circa 21 milioni di unità, per cui si deve ritenere, ed a ragione, che la legge può interessare, nel campo agricolo, circa 10 milioni di unità. Viceversa, tenendo conto della disoccupazione e delle esenzioni che noi abbiamo precisato prima, è da ritenere che il campo di applicazione della legge dovrebbe riguardare circa 12 milioni di

lavoratori. Ho desiderato enunciare queste cifre per evitare il ripetersi di errate interpretazioni. Per lo stesso motivo, all'articolo 5, si sono evitate, sopprimendo due commi, delle norme che, in parte, esulavano dal campo di stretta competenza della legge. È, invece, necessario che la legge sia di facile applicazione e di pronta attuazione. Questo ha cercato di fare il comitato ristretto, che desidera sottolineare, a mio mezzo, come questa legge si raccomandi da sé, perché non costa nulla a nessuno e perché è un atto di onestà nei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Noi speriamo che la legge possa essere attuata prontamente, perché in tal modo si avrà la possibilità di dar corso, almeno parziale, all'ansia quotidiana di tutti i sindacalisti, quella dell'applicazione concreta dei contratti di lavoro.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dopo le esaurienti delucidazioni che, a nome del comitato ristretto per la formulazione degli articoli, ci ha fornito l'onorevole relatore, passiamo senz'altro all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo emendato proposto dal comitato ristretto e distribuito a tutti i colleghi:

« È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce e tutti gli elementi che compongono detta retribuzione, gli assegni familiari, e, distintamente, le singole trattenute. Con le stesse modalità deve essere indicato ogni altro importo a qualsiasi titolo corrisposto.

« Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Le società cooperative sono considerate datori di lavoro anche nei riguardi dei soci che prestano attività lavorativa retribuita alle dipendenze della cooperativa ».

GRAZIA. Io non sono contrario alla proposta di legge. Modificherei però la frase, contenuta nell'ultimo comma, riguardante le società cooperative. Direi: « Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti ».

BERSANI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Grazia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo i così emendato.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« La norma contenuta nel precedente articolo 1 non si applica:

a) alle Amministrazioni dello Stato e alle relative Aziende autonome;

b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

c) alle Aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata non inferiore a 3000 giornate annue;

 d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari ».

BERSANI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Propongo il seguente emendamento sostitutivo alla lettera c):

Dopo le parole: mano d'opera salariata, introdurre le parole: per un numero di giornate lavorative non superiore à 3000.

Il testo attuale, infatti, è impreciso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole sottosegretario.

(È appròvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, sarà applicata al datore di lavoro l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza della Commissione sia autorizzata al coordinamento del testo.

Se non vi sono osservazioni così può rimancre stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (2877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ricordo che in una precedente seduta era stata sospesa la discussione generale per dar modo ad alcuni colleghi di avere dal Governo opportuni chiarimenti in merito a taluni aspetti del disegno di legge, specie nei riguardi della composizione del consiglio di amministrazione.

Riprendiamo oggi la discussione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi sia consentito di illustrare, per grandi linee, il significato e lo scopo del disegno di legge.

Non avrò bisogno di spendere molte parole, perché esso si inquadra in tutta la azione che il mio ministero sta svolgendo, sotto lo stimolo del Parlamento, in materia di assistenza ai lavoratori. Secondo i nostri intendimenti, l'azione dell'E.N.P.I. svolgersi in tre direzioni: un primo intervento deve avvenire sul piano tecnico, nel senso di vigilare non solo sull'uso delle macchine, ma sulla loro stessa costruzione, così da poter disporre fin da questa fase originaria i dispositivi di sicurezza necessari. Una seconda attività fondamentale dell'E.N.P.I. deve indirizzarsi alla creazione di una coscienza preventiva, sia in chi dirige un'azienda e sia in chi vi presta la propria attività lavorativa. Il terzo aspetto, infine, quello che io considero molto importante, si riferisce ad una sempre più intensa selezione attitudinale e di orientamento professionale, essendo noto che uno dei pericoli maggiori di infortunio è costituito precisamente dal fatto che, talvolta, il lavoratore non è adatto alle mansioni che esplica.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente, devo dire che, dal momento che l'istituzione dell'E.N.P.I. non è che una fase della riforma graduale della previdenza sociale in corso di attuazione, si è ritenuto opportuno mantenere nell'amministrazione di esso lo stesso criterio di proporzionalità che esiste per tutti gli altri istituti previdenziali. Questo indirizzo era stato tenuto presente nella redazione dello schema di statuto già predisposto; ritengo, perciò, che i colleghi di tutti i settori possano, su guesto punto, essere pienamente sodisfatti. Quanto alla necessità di impegnare nell'azione preventiva i datori di lavoro nella maggior misura possibile, ritengo che l'obiettivo sia raggiunto con il solo fatto di una presenza adeguata della categoria nel consiglio di amministrazione.

Un altro punto importante riguarda l'opportunità di includere nell'attività dell'ente anche la prevenzione infortunistica nel settore dell'agricoltura. Francamente io considero una conquista per i lavoratori agricoli il fatto che anche il loro campo di attività sia inquadrato nel sistema di prevenzione posto in essere dall'E.N.P.I. È noto che, fino ad ora, tale settore era demandato alla competenza degli istituti assicuratori; e non è chi non veda come questi non potessero costituire strumenti sensibilizzati nel campo preventivo come lo può essere un ente specializzato. Oltre tutto, i funzionari di questo ente possono presentarsi, spogli di preoccupazioni fiscali, avvicinare i datori di lavoro, i tecnici e i dirigenti con l'aspetto dell'amico che si preoccupa solo di dare consigli e suggerimenti atti a ridurre le possibilità del rischio e dell'infortunio.

Credo che questo valga non soltanto per l'industria, ma anche per l'agricoltura.

Quando un piccolo proprietario o anche un dirigente di azienda agricola si vede avvicinato dall'assicuratore, ha sempre la preoccupazione che questo possa costringerlo a certi pagamenti; quando invece si vede avvicinato da un tecnico, che va a dargli semplicemente dei consigli, io credo che debba ascoltarlo e seguirlo con molta fiducia.

Esiste, poi, il problema assicurativo.

L'industria è sempre accentrata, anche quando l'azienda è piccola; l'agricoltura, invece, è diversa.

Se anche questa è una difficoltà bisogna, però, considerare che l'E.N.P.I. non può guardarsi dal punto di vista della sua situazione attuale. Dobbiamo guardarlo in ragione di quello che potrà essere, sia per i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge, sia per i finanziamenti che avrà.

Noi, d'altra parte, attraverso lo statuto — e su questo desidero dare assicurazione precisa alla Commissione — desideriamo sì creare un ente specializzato, ma vogliamo altresì che sia organicamente legato all'istituto assicuratore. Io, ad esempio, pensando all'organizzazione del consiglio di amministrazione, sarei favorevole a che gli stessi rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori fossero coloro che vengono a far parte del consiglio d'amministrazione dell'ente preventivo.

Per quanto riguarda l'agricoltura, perciò, finché non ci sarà un'organizzazione capillare, l'I.N.A.I.L., che ha già un suo servizio preventivo per quanto riguarda l'agricoltura, metterà a disposizione i suoi uffici periferici, onde vi sarà la più grande collaborazione.

Prima che si iniziasse la discussione in Commissione, l'onorevole Venegoni ha richiamato la mia attenzione sui Comitati, perché si abbia nell'ambito della regione un'azione coordinata che investa non soltanto il campo proprio dell'E.N.P.I., ma anche tutti gli altri settori, compresa la vigilanza che è espletata dall'ispettorato del lavoro. Ora, io dirò che dei risultati buoni si sono avuti in complesso con questa istituzione. Noi abbiamo istituito anzitutto dei comitati regionali, sia perché in queste cose è bene agire con una certa gradualità, sia perché, in secondo luogo, io ho creduto di affidare una responsabilità diretta agli ispettori regionali, a scopo coordinativo.

Comunque, non ho difficoltà, a questo proposito, a dare affidamento che noi cercheremo di giungere a dei comitati provinciali, in modo che una maggiore aderenza alle esigenze locali possa essere sodisfatta.

Ciò rientrerà nel vasto piano del coordinamento: a) di tutte le attività di prevenzione; b) dell'azione che deve svolgere l'ispettorato del lavoro; c) dell'azione che deve svolgere l'E.N.P.I.; d) dell'azione che devono svolgere l'I.N.A.I.L. e tutte le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per infrenare il fenomeno infortunistico. Poiché, quindi, si tratta di un problema di assai notevole ampiezza, io prego la Commissione di volersi accontentare di questa mia assicurazione, perché è una materia, ripeto, così vasta da non rientrare nella disciplina dell'E.N.P.I.

DI VITTORIO. Sono lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, specialmente per questi Comitati regionali e per la loro restensione alle province, organizzati attorno all'ispettorato del lavoro. Ciò sarà sufficiente a creare un necessario controllo sulle aziende.

Vorrei, però, a questo riguardo, domandare se esista una disposizione legislativa che dia anche una certa autorità agli ispettori, come quelli dell'E.N.P.I., per entrare in una azienda ed esercitarvi la loro funzione di consiglieri ed anche per chiedere si facciano tutte quelle modifiche che ad essi possono sembrare opportune, o perché si prendano determinati provvedimenti di carattere preventivo e via di seguito. È accaduto, infatti, il caso che alcune volte i datori di lavoro abbiano respinto questi ispettori, li abbiano addirittura messi alla porta. Ora, se non c'è una disposizione legislativa di ordine generale che conferisca una certa facoltà a questi ispettori dell'E.N.P.I. di esercitare una determinata funzione, domando al Ministro se non sia il caso di inserire in questa legge un articolo o un comma che conferisca tale facoltà, che ponga cioè i funzionari dell'E.N.P.I. al riparo da questo pericolo di essere messi alla porta.

Per quanto concerne poi l'estensione della attività dell'E.N.P.I. anche al settore dell'agricoltura, ritengo che la cosa sia, senza dubbio, encomiabile, perché questo settore non può essere abbandonato. Dobbiamo, però, tener presente che la situazione in questo settore si presenta molto confusa. È vero che l'I.N.A.I.L. provvede, in certo qual modo, agli agricoltori, ma ciò non avviene in tutte le regioni ed in tutti i paesi. Ora, dato che la riforma di questo Ente comporterà una organizzazione capillare e diffusa in tutto il paese, dubito che si possa provvedere in modo concreto anche alle esigenze dell'agricoltura, Io mi domando se non sia il caso di intensificare l'attività di questo Ente soltanto per quanto riguarda l'industria e studiare invece

qualcosa di più organico per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Nel complesso, noi avremmo due enti, uno specializzato nel settore industriale e un altro specializzato nel settore agricolo. La differenza fra i due campi è, infatti, considerevole, non solo per quanto riguarda la natura del lavoro e la varietà dei rischi; ma anche per il fatto che l'industria è assai accentrata, in alcune regioni, in alcuni centri, mentre l'agricoltura si estende anche al più piccolo villaggio di Italia. Quindi occorrerebbe un personale appositamente specializzato per provvedere alle esigenze del settore agricolo, nonostante la indiscussa collaborazione dell'I.N.A.I.L. e delle associazioni sindacali tutte.

SULLO. Vorrei sottoporre all'onorevole Ministro l'opportunità di studiare meglio la disciplina prevista dall'articolo 6 per quanto riguarda la materia di prevenzione degli infortuni di competenza dell'associazione nazionale per il controllo della combustione.

In un momento in cui si cerca il coordinamento degli enti, sarebbe bene trovare una soluzione integrale ed organica del problema, anche in ordine alle maggiori spese di amministrazione che la funzionalità dell'Ente comporta.

Ro ascoltato con interesse l'esposizione dell'onorevole Ministro ed ho rilevato che notevoli risultati egli si aspetta dal fatto che l'Ente di prevenzione è ben distinto da quello di assicurazione; onde gli interessati, senza il timore che il funzionario esiga da loro denaro, più fiduciosamente ne ascolteranno i consigli.

Se, dunque, questi enti di prevenzione non debbono essere, nello stesso tempo, enti esattori di imposte o contributi, ritengo non sia il caso di mantenere in vita il contrastante articolo 6.

L'associazione nazionale per il controllo della combustione si trova, dal punto di vista finanziario, nella condizione di essere un ente dotato, persino, di una procedura coatta contro i contribuenti morosi, avendo la facoltà di provvedere all'esazione dei contributi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Poiché, inoltre, i contributi che percepisce l'associazione nazionale per il controllo della combustione finiscono, con l'attuale legge, per rimanere assorbiti dall'associazione stessa e sottratti, per tal modo, all'E.N.P.I., non mi pare che il mantenerla sia cosa utile. Questa associazione aveva essenzialmente due compiti: l'uno, legato a tutta l'economia corporativa e autarchica, di controllare se il rendi-

mento tecnico degli apparecchi era superiore o inferiore a un certo limite (evidentemente questo compito non aveva nulla a che fare con quello della prevenzione infortunistica) l'altro, ma solo secondario, di provvedere alla prevenzione infortunistica.

Dei due compiti, il primo non esiste più, il secondo dovrebbe andare all'E.N.P.I.

Perciò, signor Ministro, pregherei di sopprimere l'articolo 6. Ciò non vuol dire, evidentemente, sopprimere l'associazione; vuol dire che si dovrà studiare più a fondo il problema. L'abrogazione dell'articolo 6 non presenta alcun pericolo e, mentre da un lato non comporta l'immediata soppressione d'una associazione come questa (cosa che non si può fare, evidentemente, in un momento), evita, dall'altro lato, che si crei una situazione contrastante.

VENEGONI. Desidero osservare che, anche con le precisazioni date dall'onorevole Ministro, i compiti dell'ente sono limitati a un campo di studio e ad un intervento presso le singole aziende che non sarà sempre possibile. Mi pare, perciò, che sarebbe opportuno, tenendo anche presente lo stato della legislazione infortunistica attualmente vigente, dare un maggior vigore a quei comitati aziendali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che esistono in qualche azienda, ma che, secondo me, sarebbe opportuno diffondere in tutte le aziende industriali.

Noi potremmo così avere un intervento diretto dei lavoratori, che sono più interessati alla prevenzione degli infortuni nelle singole aziende e non soltanto per i consigli tecnici che possono dare riguardo alla ubicazione delle macchine, ma su tutta l'impostazione della prevenzione degli infortuni e della sicurezza del lavoro. D'altra parte, con la collaborazione dei lavoratori, potremo avviarci ad impostare il problema della revisione della legislazione sugli infortuni. A questo scopo ho l'onore di presentare il seguente ordine del giorno: « La Commissione del lavoro, discutendo il problema della riorganizzazione dell'E.N.P.I., fa voti che siano costituiti in ogni azienda i comitati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

MORELLI. Mi sembra che l'onorevole Ministro abbia studiato, attraverso una commissione, questo problema della partecipazione dei lavoratori al controllo della prevenzione. Desidero pregare l'onorevole Ministro di trasformare in disposizioni concrete la risultanza dello studio stesso, in modo da poter creare tutta una strutturazione in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori al controllo e l'intervento del Ministero per educare

ed istruire i lavoratori delle fabbriche. Vorrei che si accogliesse anche la proposta di provvedere, con la massima urgenza, ad emanare la regolamentazione che è stata studiata affinché i lavoratori possano direttamente par tecipare all'opera di prevenzione degli infortuni e dare tutti i suggerimenti necessari.

Sono anche d'accordo che si debba dare agli ispettori una certa autorità. Anch'io potrei denunciare altri fatti, oltre a quelli lamentati dall'onorevole Di Vittorio. Se domani l'ispettore sarà rivestito della necessaria autorità, egli sarà in condizioni di colpire i datori di lavoro che non rispettano le norme sulla prevenzione. In questa materia non si tratta soltanto della prevenzione, ma della salvaguardia della vita dei lavoratori.

REPOSSI. Vorrei, prima che la discussione generale si esaurisca, osservare che la questione della composizione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. non è di vitale importanza. Ben si comprende la necessità di tener presente la rappresentanza proporzionale delle diverse categorie quando in un ente con particolari fini contrastanti possono essere gli interessi delle parti; ma qui ci troviamo di fronte a un problema tutto particolare, una situazione nella quale datori di lavoro e lavoratori hanno, entrambi, tutto l'interesse di prevenire gli infortuni sul lavoro e di far funzionare nel modo più perfetto l'Ente stesso. Noi non dobbiamo confondere gli istituti che amministrano denaro pubblico per raggiungere determinati scopi, e questo istituto che ha per compito unicamente la prevenzione degli infortuni sul la-

Comunque, dal momento che il Ministro è già entrato in questo ordine di idee, non insisto. Osservo invece, per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni in agricoltura, che le obiezioni dell'onorevole Di Vittorio non debbono ingenerare alcuna preoccupazione. Ritengo, infatti, che si tratti di una questione di organizzazione interna dei servizi, di specializzazione del personale in un senso o nell'altro, senza che vi sia alcun bisogno di istituire un ente ad hoc.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Rispondo alle varie osservazioni che sono state fatte.

Agli onorevoli Di Vittorio e Morelli che hanno caldeggiato la concessione, per legge, di un potere autoritario agli ispettori dell'E.N.P.I. desidero dichiarare che insisto sul carattere che debbono avere i tecnici dell'E.N.P.I. nei confronti delle aziende. Essi non debbono avere assolutamente una funzione di vigilanza, la quale deve spettare — e non può che spettare — all'ispettorato del lavoro. Come la Commissione sa, la Camera ha approvato giorni fa un disegno di legge in cui è data delega al Ministro del lavoro di fare un riordinamento di tutti i suoi servizi e di provvedere alla sistemazione dei ruoli del proprio personale. Già in quella occasione ho dato assicurazione alla Camera che una delle nostre principali preoccupazioni sarà di potenziare anche numericamente l'ispettorato.

Manteniamo la funzione di vigilanza all'ispettorato, sia perché esso è organo di polizia giudiziaria (e quindi ha la possibilità di giungere persino alla denuncia degli inadempienti all'autorità giudiziaria), sia perché io non vorrei confondere questa funzione di vigilanza con la funzione che l'E.N.P.I. deve avere, cioè quella di consulenza tecnica. In proposito bisogna considerare che finora ci siamo trovati di fronte quasi ad un semplice ente di diritto privato, che non aveva una sua figura giuridica definita. Oggi, invece, costituiamo un ente pubblico, al quale è affidata una funzione pubblica di prevenire gli infortuni. Questo fatto metterà l'ente in una posizione diversa da quella avuta finora nei confronti delle aziende. Bisogna tener conto del fatto che noi, attraverso il consiglio di amministrazione che sarà costituito per dirigere l'E.N.P.I., tendiamo ad agganciare sia le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, affinché diano la massima collaborazione. Pertanto ritengo che una disposizione di legge che conferisse all'E.N.P.I. un carattere ispettivo, creerebbe quella difficoltà psicologica che noi vogliamo invece assolutamente evitare. Quindi, allo stato delle cose, non diciamo nulla a questo proposito. A mio giudizio, le cose già cambiano con la natura giuridica di ente pubblico che riconosciamo a questo Istituto. Se in sede di esecuzione incontreremo delle difficoltà sostanziali, posso assicurare gli onorevoli Di Vittorio e Morelli che potremo benissimo tornare sulla questione e provvedere nel senso da essi indicato.

Sul problema dell'associazione per il controllo della combustione, desidero dire all'onorevole Sullo che noi dobbiamo essere chiari. Noi riteniamo che volerla fin d'ora abolire non sia opportuno perché non siamo preparati, soprattutto se teniamo conto che questa prevenzione ha aspetti particolari ed un suo costo particolare (sostenuto a parte dagli at-

tuali datori di lavoro). Assorbendo nell'E.N.-P.I. i compiti dell'associazione della combustione, verremmo ad esonerare questi datori di lavoro dai loro contributi particolari. Delle due l'una: o noi vogliamo abolirla fin d'ora, ed allora dobbiamo dirlo chiaramente e non girare l'ostacolo semplicemente sopprimendo l'articolo 6 (il che creerebbe una situazione equivoca) o noi ci rendiamo conto della necessità che l'associazione sopravviva, ed allora lasciamo inalterato il testo.

Credo che l'onorevole Sullo possa esser d'accordo per evitare, per ora, uno stato di equivoco; e per incominciare a studiare se sia il caso di abolire l'associazione e trasferirne i compiti all'ente, regolando il problema dei contributi particolari, data la necessità di più frequenti controlli. Perciò, se allo stato delle cose riteniamo che l'associazione debba rimanere, possiamo senz'altro votare l'articolo 6. Ciò facendo noi non decretiamo affatto che l'associazione debba definitivamente rimanere; diciamo soltanto che oggi rimane, salvo poi studiare se sia il caso di mantenerla o di eliminarla.

Per quanto concerne la capillarità dell'organizzazione di sicurezza attraverso la partecipazione dei lavoratori, dirò, come è noto, che presso le aziende esistono già degli addetti alla sicurezza in numero abbastanza notevole. Essi hanno svolto un'azione efficace. In sede di regolamento della prevenzione degli infortuni, vedremo se sia il caso di disporre l'obbligatorietà della costituzione di questi comitati.

Sono perciò favorevole all'ordine del giorno Venegoni, affinché i lavoratori siano messi in grado di collaborare in modo costruttivo e concreto per ridurre il fenomeno degli infortuni nelle aziende. Mi sembra che, su tutti gli altri punti, non vi sia disaccordo; posso quindi concludere raccomandando l'approvazione del testo.

STORCHI, Relatore. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

L'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, riconosciuto con regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la denominazione di Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro.

Lo pongo in votazione. (E approvato).

ART. 3.

Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati.

All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresi con un contributo annuo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto stesso.

L'onorevole Morelli propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3:

« L'Ente riceve altresì un contributo annuo, a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione dell'industria e dell'agricoltura, da destinarsi per intero all'adempimento dei suoi compiti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nel settore industriale e in quello agricolo. Tale contributo è basato sulle risultanze dell'ultimo bilancio approvato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fatta eccezione per l'anno di entrata in vigore della presente legge rispetto al quale la fissazione percentuale del 2,50 per cento sarà applicata sull'importo dei contributi incassati nel detto anno e di competenza dell'anno medesimo ».

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Questo emendamento solleva due problemi. Anzitutto esso si preoccupa che questi fondi siano destinati esclusivamente alla prevenzione del settore industriale e agricolo, perché domani l'E.N.P.I. potrebbe occuparsi di altre forme di prevenzione. Al riguardo mi sembra precisa la disposizione contenuta nel secondo articolo del disegno di legge. Quindi è chiaro che il contributo a carico dell'Istituto nazionale infor-

tuni è destinato esclusivamente all'adempimento dei suoi compiti.

Per quanto concerne il secondo problema sollevato dall'emendamento Morelli, dichiaro che non ne comprendo il meccanismo.

MORELLI. Poiché il bilancio dell'Istituto risolve il problema integralmente, propongo che per quest'anno la fissazione percentuale del 2,50 per cento sia fatta sul volume dei contributi tenendo conto di quanto è stato anticipato.

REPOSSI. Non vorrei che sorgesse il sospetto che al primo anno si voglia sfuggire alle risultanze di bilancio.

RUBINACCI; Ministro del lavoro e della previdenza sociale. All'onorevole Morelli vorrei dare questa assicurazione: essendosi dati degli acconti, questi saranno considerati in relazione al contributo che deve essere versato all'Istituto.

SANTI. A me pare che la quota del 2,50 per cento che deve pagare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia una percentuale abbastanza sensibile. Io non so quanto incassi l'Istituto, ma il contributo mi pare notevole. Mi preoccupo quindi del fatto che mentre noi stabiliamo una entrata fissa inderogabile, non abbiamo, dall'altra parte, una previsione di spesa. Ora, se per espletare la sua attività l'E.N.P.I. spende la metà di quello che incassa, temo che il danaro possa essere speso in investimenti che molte volte gli istituti di diritto pubblico sono indotti a fare.

MORELLI. Noi vogliamo che il danaro messo a disposizione dell'E.N.P.I. venga esclusivamente devoluto alla prevenzione.

Desidererei che questo risultasse chiaro e preciso nell'articolo 3, in modo da evitare ogni contestazione per l'avvenire. Ma se il Ministro ritiene che questo non sia conveniente per motivi di tecnica legislativa e per economia di tempo, io posso anche accontentarmi e ritirare l'emendamento, a condizione però che risulti chiaramente e precisamente nel verbale che queste somme devono essere esclusivamente utilizzate per la prevenzione.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 3 potrebbe essere così corretto: « Per l'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede, ecc. ».

SANTI. Questo è un gioco di parole, che non dà una spiegazione esatta alla nostra richiesta.

DI VITTORIO. All'articolo 3 si potrebbé aggiungere un comma redatto in questi termini:

« Tutti i contributi riscossi dall'E.N.P.I. devono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento dei suoi compiti di prevenzione degli infortuni ».

SULLO. Io non capisco tutte queste preoccupazioni. Lo scopo di quest'Ente è quello indicato nell'articolo 2: promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro. Altro scopo — a meno che non vi siano cose talmente extra legislative che io non capisca — non vi è.

Che cosa bisogna fare allora? Forse bilanci separati, uno dei proventi dei servizi e degli altri eventuali contributi di enti e privati, e un altro del 2,50 per cento? A che cosa servirebbe allora il primo bilancio? Mi pare che si giunga ad un qualcosa di assurdo. Noi dobbiamo affermare che lo scopo è soltanto quello dell'articolo 2, e che per questo scopo devono servire i proventi ordinari oltre a questo contributo fisso del 2,50 per cento.

MORELLI. Ritiro il mio emendamento. SANTI. Io insisto.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onorevole Santi ha sollevato un problema ed ha chiesto spiegazioni. Mi pare che i punti di partenza degli onorevoli Morelli e Santi siano diversi. L'onorevole Morelli ha avuto una preoccupazione: noi facciamo un prelievo dall'Istituto infortuni e lo affidiamo a questo Ente; questo prelievo deve servire esclusivamente per la prevenzione per quanto riguarda l'agricoltura e l'industria.

Ora mi pare che il testo dell'articolo 3, collegato con l'articolo 2 — come molto opportunamente ha ricordato l'onorevole Sullo — sia assolutamente tranquillante al riguardo. È stata usata questa formula — e lo ha detto molto bene l'onorevole Sullo — perché questo è un contributo che si aggiunge ad eventuali altre entrate. Ponendo una diversa dizione corriamo il rischio di fare una disposizione limitativa.

L'onorevole Santi, invece, si è preoccupato che il danaro possa non essere spèso.

Vorrei fargli, però, osservare che questa somma del 2,50 per cento non è stata definita con improvvisazione, ma in seguito ad uno studio che abbiamo fatto con l'I.N.A.I.L. e con l'E.N.P.I., per vedere le esigenze minime e per assicurare un certo servizio di prevenzione.

Mi pare, quindi, che la sua preoccupazione possa essere superata per due ragioni. Innanzitutto, perché gli amministratori fa-

ranno in modo che il danaro sia speso (vorrei, però, che fosse speso il denaro disponibile e non si creassero deficit); secondariamente perché l'E.N.P.I. non è un istituto assicurativo. L'obbligo dell'investimento esiste soltanto per gli istituti assicurativi che hanno un regime a capitalizzazione; che devono obbligatoriamente costituire delle riserve. Quella dell'E.N.P.I. è una gestione a ripartizione, e quindi, come per la malattia e per il fondo di adeguamento delle pensioni, si riscuote e si paga. Escludo quindi che l'E.N.P.I. si possa mettere a fare una politica di investimenti. Lo escludo nella maniera più assoluta, salvo quelle che possono essere attrezzature che servono ai suoi servizi.

Se poi l'onorevole Santi vuole che aggiunga anche l'assicurazione che vigilerò perché si agisca in questo senso, io l'assicurazione gliela do, e quindi credo che la sua preoccupazione possa essere eliminata.

SANTI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, mi dichiaro pago e prego che le dichiarazioni stesse restino a verbale.

DI VITTORIO. Prima che l'onorevole Presidente ponga in votazione l'articolo 3 nel testo governativo desidero fare una dichiarazione di voto.

Io ritengo che l'opera di prevenzione degli infortuni sia un'opera di difesa sociale che dovrebbe essere svolta a spese dello Stato, e non a spesa dei lavoratori, perché tutto ciò che si sottrae all'I.N.A.I.L. è sottratto, evidentemente, alla possibilità che può avere, oggi o domani, l'I.N.A.I.L. di migliorare le prestazioni a favore dei lavoratori infortunati.

Capisco che si può affermare che l'opera di prevenzione, nella misura in cui riduce gli infortuni, mette in migliori condizioni i lavoratori; tuttavia, noi dobbiamo tendere ad aumentare questa opera, dato che non siamo all'avanguardia nel mondo. Dobbiamo, quindi, stare in guardia a non ridurre la possibilità dell'Istituto di migliorare queste prestazioni.

Tuttavia, pure rimanendo fedeli a questo principio, noi riteniamo che nelle condizioni attuali, poiché gli infortuni continuano a moltiplicarsi e ad assumere carattere di particolare gravità, e poiché abbiamo interesse ad organizzare scientificamente — con criteri non astratti ma concreti — l'opera di prevenzione contro gli infortuni, sia necessario approvare il più rapidamente possibile questa legge.

Pertanto, voterò l'articolo 3 nel testo attuale.

STORCHI, *Relatore*. Desidero assicurare l'onorevole Di Vittorio che, secondo calcoli fatti sul piano tecnico, uno sviluppo dell'attività di prevenzione porterà, indubbiamente, una riduzione dei costi. Quindi, sotto questo profilo, è veramente interesse dei lavoratori che si realizzi questa forma di prevenzione. Si tratta di spendere meglio i soldi, evitando che l'infortunio si produca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

'Passiamo all'articolo 4:

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro; per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La composizione degli organi dell'Ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli Istituti previdenziali.

È stato presentato dal relatore un emendamento aggiuntivo, concordato con i colleghi dell'opposizione ed accettato dal Governo.

Esso viene a costituire un secondo comma ed è del seguente tenore:

« La composizione degli organi dell'ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli istituti previdenziali».

Pongo in votazione l'articolo 4 con questa aggiunta.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli:

ART. 5.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'ente e dei singoli suoi servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la durata della sua nomina, che non può comunque essere fatta per un periodo superiore ad un anno.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

ART. 6.

Resta salva la competenza, in materia di prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, costituita con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, e di tutti gli altri enti similari con attribuzioni specifiche.

Lo pongo in votazione. (È·approvato).

L'onorevole Venegoni ha presentato il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« La XI Commissione permanente (Lavoro), discutendo il disegno di legge n. 2877, relativo alla riorganizzazione dell'E.N.P.I.,

fa voti

che siano costituiti in ogni azienda i Comitati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, Relatore. La legge 22 febbraio 1934, n. 870, prescrive certe norme sul riposo domenicale e festivo. Moltissime aziende cercano di eludere questi obblighi particolari, e ciò è facile, essendo le penalità così ridicole che alle ditte conviene affrontare il rischio (basti pensare che l'articolo 7 prevedeva am-

mende da lire 5 a lire 10 per ogni dipendente per cui non fosse stato osservato l'obbligo del riposo festivo con una massima penalità di lire 1000).

Il disegno di legge al nostro esame aumenta queste penalità e le rende così sensibili da rendere ben cauto chi sia sfiorato dalla tentazione di frodare la legge.

Sono, pertanto, favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

- «Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
- « L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 né inferiore a lire 800.
- « Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 3.000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000 ».

(È approvato).

ART. 2. .

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

«Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, è punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione),

Comunic	co il		risultato	della	votazione	dei
disegni di l	legge	e :				

« Riorganizzazione giuridica dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » (2877):

Present	ti e vo	tanti				37
Maggio	ranza					19
Voti			37	1		
Voti	contra	ari			C)

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale » (2950):

Presenti e votanti				. 37		
Maggioranza				. 19		
Voti favorevoli				37		
Voti contrari .		٠.		0		
(La Commissione approva).						

e della proposta di legge:

PALENZONA e SULLo: « Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai

lavoratori a mezzo di prospetti di paga » (2823):

				•		
Presenti	i e votanti					37
Maggio	ranza					19
\mathbf{Voti}	favorevoli				3	7
\mathbf{Voti}	contrari .				(0
(La Comm	issione app	rov	<i>a</i>).			

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Cappugi, Capua, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Morelli, Natali Lorenzo, Palenzona, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Santi, Storchi, Sullo, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI